

(N. 1729)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1951

Proroga al 30 giugno 1952 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1944-45 al 1950-51.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 22 gennaio 1951, n. 20, è stato fissato al 30 giugno 1951 il termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50.

Il lavoro di elaborazione dei conti consuntivi degli esercizi finanziari 1943-44 e 1944-45 nei quali maggiore fu lo sconvolgimento determinato dagli eventi bellici, ha però presentato difficoltà di gran lunga più gravi di quelle che era stato possibile prevedere, sia per la ricostruzione o la ricerca di documenti contabili che le intervenute vicende avevano distrutto o disperso, sia per la necessità di rilevazioni distinte per le diverse gestioni coesistenti nei detti esercizi, delle quali alcune attuate al di fuori di qualsiasi ingerenza degli organi centrali dell'Amministrazione legittima e senza scritture organiche, per la cui contabilizzazione sono occorse complesse indagini nelle singole zone del territorio nazionale nelle quali dette gestioni ebbero ad attuarsi.

A tali difficoltà d'ordine tecnico si sono aggiunte quelle derivanti dalla limitata poten-

zialità degli stabilimenti tipografici attrezzati per la stampa dei consuntivi in relazione alla mole del lavoro da compiere, per cui il lavoro stesso ha dovuto essere necessariamente graduato nel tempo.

Attualmente la situazione dei conti consuntivi arretrati si presenta come appresso:

*conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1943-44:* è stato già comunicato alla Corte dei conti per la parificazione e potrà quindi essere presentato al Parlamento prima della scadenza dell'attuale termine del 30 giugno p.v.

*conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1944-45:* è stato già completamente elaborato e trovasi presso l'Istituto poligrafico dello Stato per i lavori di composizione tipografica, ultimati i quali potrà essere trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta parificazione;

*conto consuntivo dell'esercizio 1945-46:* è stato anch'esso completamente elaborato ed è in corso di composizione da parte della tipografia della Camera dei deputati;

*conti consuntivi degli esercizi 1946-47 e 1947-48*: sono stati predisposti e si attende che siano completati i lavori di stampa dei conti consuntivi degli esercizi precedenti per poter dare inizio alla composizione tipografica di essi;

*conti consuntivi degli esercizi 1948-49 e 1949-50*: è stata realizzata la parificazione dei dati relativi alla gestione di cassa. La elaborazione completa dei conti consuntivi è però subordinata alla definitiva chiusura di detti esercizi finanziari, il che avverrà al 30 giugno prossimo per l'esercizio 1948-49, mentre per quello 1949-50, in relazione al notevole numero dei provvedimenti legislativi ancora da perfezionare a carico di esso, viene proposta la proroga al 30 giugno 1952, del relativo termine di chiusura.

Per quanto le difficoltà più sostanziali siano ormai da ritenere superate, non può prescin-

dersi nella situazione suesposta da un'ulteriore protrazione del termine entro il quale i conti consuntivi arretrati, a partire da quello 1944-1945 dovranno essere presentati al Parlamento, protrazione che necessariamente andrà estesa anche al consuntivo dell'esercizio 1950-51, il cui termine di presentazione scadrebbe al 31 gennaio 1952.

A tale fine è inteso l'unito schema di disegno di legge, con il quale il termine di che trattasi viene protratto al 30 giugno 1952 per i rendiconti generali dello Stato relativi agli esercizi dal 1944-45 al 1950-51.

È da avvertire peraltro che presso la Ragioneria generale dello Stato si trova in corso di preparazione — per essere quanto prima sottoposta al Parlamento — una elaborata relazione generale sui conti consuntivi dall'esercizio 1943-44 in poi, con ampia illustrazione delle loro caratteristiche.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È prorogato al 30 giugno 1952 il termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1944-45 al 1950-51.